

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1258 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 25/01/2016

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L.

Elettivamente domiciliata in Roma, via Montesanto,
n. 10/A, nello studio dell'avv. Pietro Ilardi;
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Car-
dillo, giusta procura speciale a margine del ricor-
so;

ricorrente

contro

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 DI GELA

1332
2015

Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Mili-
lizie, n. 34, nello studio dell'avv. Rocco Agosti-
no; rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ni-
gro, giusta procura speciale a margine del contro-
ricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Cal-
tanissetta, n. 174, depositata in data 20 agosto
2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubbli-
ca udienza del 9 luglio 2015 dal Cons. dott. Pietro
Campanile;

Sentito per il controricorrente l'avv. Rocco Ago-
stino, munito di delega;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procura-
tore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha con-
cluso per l'improcedibilità, o, in subordine, per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con lodo emesso in data 17 maggio 2006 il Col-
legio arbitrale designato per dirimere una contro-
versia insorta tra la S.r.l. V.A.M.S. Ingegneria
(d'ora in avanti, per brevità, VAMS) e il Consorzio
di Bonifica 5 della Piana di Gela (ora Consorzio di
Bonifica n. 5 di Gela, e, per brevità, Consorzio),

avente ad oggetto il pagamento di compensi per opere di progettazione che si assumevano svolte in esecuzione di una convenzione intervenuta fra le parti in data 7 marzo 1979, rigettava la domanda proposta dalla società e compensava le spese processuali.

1.1 - La decisione arbitrale veniva impugnata dalla VAMS che ne deduceva la nullità per violazione del principio del contraddittorio, per essere stato utilizzato un documento prodotto dal Consorzio tardivamente, per omessa e contraddittoria motivazione e per erronea compensazione delle spese del procedimento.

1.2 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione, osservando, in primo luogo, che la dedotta nullità per violazione del principio del contraddittorio non poteva ritenersi sussistente, in quanto, dopo la produzione del documento, contenente una nota integrativa del dettaglio spese ed allegato alla comparsa conclusionale depositata il 20 dicembre 2005, vale a dire dopo la chiusura della fase istruttoria, era stata disposta la riapertura dell'istruttoria con acquisizione di ulteriore documentazione ed erano stati concessi nuovi termi-



ni per controdedurre, ragion per cui la VAMS aveva avuto la possibilità di svolgere le proprie difese e di produrre ulteriore documentazione in relazione alla citata nota integrativa, che, per altro, avrebbe avuto, ai fini della decisione, una rilevanza del tutto marginale.

1.3 - Il motivo di impugnazione inerente al difetto di motivazione è stato rigettato in quanto, richiamato il principio secondo cui tale vizio sussiste soltanto quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo seguito dagli arbitri e la ratio della decisione adottata, la corte territoriale ha osservato che il lodo, all'esito di una disamina dell'accordo contrattuale, prevedente l'obbligo del progettista di apportare al progetto originario le variazioni ritenute necessarie fino al momento dell'approvazione secondo le norme vigenti, senza alcun diritto a speciali o maggiori compensi, aveva ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che si fosse verificata tale ipotesi, escludendo, al contempo, che l'attività progettuale in esame fosse il frutto di un nuovo accordo.

1.4 - La censura inerente al regolamento delle spese processuali è stata poi ritenuta inammissibile

in quanto inerente a una insindacabile valutazione del Collegio arbitrale che, per altro, non avrebbe potuto porre le spese a carico del Consorzio, risultato vittorioso.

1.5 - Per la cassazione di tale decisione la VAMS propone ricorso affidato a tre motivi, cui il Consorzio resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione in relazione al dedotto vizio inerente all'inosservanza del principio del contraddittorio, nonché violazione dell'art. 829 cod. proc. civ.. Si osserva che la corte territoriale non avrebbe considerato che il Collegio arbitrale, utilizzando un documento depositato, unitamente alla comparsa conclusionale, in data 20 dicembre 2005, avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione fondata sulla violazione del suddetto principio. Né poteva condividersi l'argomentazione relativa alla riapertura dell'istruzione, in quanto la stessa era stata disposta esclusivamente al fine di consentire alle parti di produrre documentazione ritenuta idonea a comprovare i pagamenti già ef-

fettuati. D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il Collegio arbitrale aveva espressamente menzionato, nella motivazione del lodo, il documento in questione,

2.1 - Con il secondo mezzo le violazioni specificate nel primo motivo vengono prospettate anche in ordine alla violazione dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ., non avendo il Collegio arbitrale reso una motivazione adeguata in merito all'esclusione della redazione di un nuovo progetto, in maniera tale che non sarebbe stato possibile individuare la ratio decidendi.

2.2 - La terza censura attiene al regolamento delle spese processuali del giudizio di impugnazione del lodo, poste a carico, in violazione dell'art. 92 cod. proc. Civ. e del successivo art. 829, comma 2, della VAMS.

3 - Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità proposta dal Consorzio e fondata sulla notifica da parte di VAMS, prima di quello in esame, cui ha fatto seguito regolare iscrizione a ruolo, di un precedente ricorso, di contenuto non identico. Il rilievo non può essere condiviso, dovendosi richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso in cui

una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purché l'improcedibilità o l'inammissibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, "ex se", la consumazione del potere d'impugnazione. Mette conto di precisare che in relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo - in difetto di anteriore notificazione della sentenza - non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., nella specie parimenti rispettato, che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass., 3 marzo 2009, n. 5053; Cass., 12 novembre 2010, n. 22957; Cass., 11 maggio 2012, n. 7344).

4 - Premesso che, come per altro affermato, senza rilievi, dalla corte territoriale, deve trovare applicazione la disciplina anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 40 del 2006, per essere stata la domanda di arbitrato proposta prima della



sua entrata in vigore, osserva la Corte che il primo motivo è infondato.

4.1 - Vale bene premettere, in linea generale, che, allorché le parti non abbiano previsto l'applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l'aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass., 8 gennaio 2014, n. 131; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201).

4.2 - Giova altresì richiamare, con riferimento al giudizio ordinario, le tendenze evolutive manifestatesi negli ultimi tempi nella giurisprudenza di questa Corte in merito alle conseguenze della violazione di specifiche disposizioni di natura processuale. Si ritiene, in proposito, che l'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, nel consentire la denuncia

di vizi che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non sia inteso a tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma presidi e tutelati, per converso, un diritto all'eliminazione di eventuali "vulnera" subiti in concreto dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Ne consegue che la nullità della sentenza e del procedimento debbono essere dichiarate solo ove, nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30652; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 27 luglio 2007, n. 16630).

4.3 - Nell'ambito dell'arbitrato, poi, e con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, assume pregnante rilevanza il rapporto fra la libertà delle forme che ispira, di regola, tale procedimento (soprattutto quando, come nella specie, non si sia stabilito di assoggettarlo alle regole del giudizio ordinario) e l'esigenza di salvaguardare, nel corso del suo svolgimento, l'effettivo rispetto del contraddittorio. In tale prospettiva,



questa Corte ha affermato che nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. la citata Cass. n. 2201/2007, in motivazione).

4.4 - Ancora più recentemente si è affermato che nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28660).



4.5 - Alla luce delle superiori considerazioni appa-
re evidente l'insussistenza della violazione de-
nunciata dalla ricorrente, in quanto, indipendentemente dalle ragioni per le quali nel corso del procedimento arbitrale era stata disposta la c.d. "riapertura della fase istruttoria", la conoscenza - non contestata, né contestabile - della documentazione (tardivamente) prodotta dalla controparte consentiva alla società VAMS di esplicitare in concreto, nel senso sopra indicato, attività difensiva in merito alla produzione stessa.

4.6 - Rimane all'evidenza assorbito il profilo di censura concernente l'incidenza della documentazione in esame sulla motivazione del lodo.

5 - Anche il secondo motivo è infondato.

5.1 - La corte distrettuale ha esaminato in maniera analitica le doglianze avanzate con il secondo motivo di gravame, con il quale era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, prospettandosi altresì il vizio di omessa pronuncia su alcuni aspetti della controversia, escludendone la ricorrenza all'esito di un puntuale ed articolato richiamo alle argomentazioni svolte dagli arbitri.

5.2 - Al di là della congruità di tale motivazione, deve per completezza di esposizione rimarcarsi che

in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass., 22 marzo 2007. N. 6986).

5.3 - Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito il principio, che il Collegio condivide ad al quale intende, anzi, dare continuità, secondo cui la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nul-



lità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., 28 maggio 2014, n. 11895).

6 - La terza censura è infondata. Per quanto attiene alla declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo inerente alla compensazione delle spese processuali, la corte territoriale ha congruamente posto in rilievo, da un lato, che la statuizione non era censurabile in quanto, a prescindere dagli aspetti motivazionali, espressione di un potere discrezionale (Cass., Sez. un, n. 14989 del 2005), dall'altro che, in ogni caso, la VAMS non aveva ragione di dolersi, essendo rimasta soccombente nel giudizio arbitrale.

Per quanto concerne poi, le spese del giudizio di impugnazione del lodo, risulta correttamente applicato il principio affermato nell'art. 91 cod. proc. civ..

7 - Al rigetto del ricorso, per le indicati ragioni, consegue - in virtù dell'applicazione del principio della soccombenza - la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative

al presente giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren-
te al pagamento delle spese processuali, liquidate
in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-
la prima sezione civile, il 9 luglio 2015.